

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valere, ad ogni effetto di legge, tra:

Comis – Società Cooperativa Sociale - ETS (cf. 02 044 860 985; p. iva 02 044 860 985), con sede legale in Breno (BS), via Maria SS di Guadalupe n. 20 (CAP 25043), in persona della Sig.ra Mensi Daniela Maria Grazia, nata a _____ () il __/__/____, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante, munito di ogni necessario potere,

e

Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica (c.f. 02180620987 / p. iva 02180620987), con sede municipale in Via Salimmo n. 3 (CAP 25056), in persona del Segretario - Responsabile del Servizio di amministrazione generale dott. Fabio Gregorini nato a Vezza d'Oglio (Bs) il 08/01/1970, debitamente autorizzato dalla Giunta esecutiva dell'Unione con deliberazione n. _____ del _____ e munito di ogni necessario potere, (nel seguito anche "Unione dei Comuni");
(in caso di riferimento congiunto: "parti").

Premesso che

1. La Cooperativa Comis – Società Cooperativa Sociale - ETS ha gestito, su incarico conferito dall'Unione dei Comuni, il servizio dell'asilo nido "I pulcini", sito in Temù (Bs) – frazione Pontagna – dall'anno 2010 all'anno 2025 mediante contratto di appalto affidato a seguito di procedura di gara e successivamente prorogato fino al 31/08/2025;
2. Con lettera da parte della Cooperativa identificata al protocollo dell'Unione

dei Comuni dell'Alta Valle Camonica n. 0000397/2025 del 30/01/2025 la suddetta Cooperativa richiedeva l'adeguamento contrattuale relativo ai corrispettivi dalla stessa fatturati all'Unione dei Comuni per la gestione dell'asilo nido "I pulcini" di Pontagna, per il periodo compreso tra la mensilità di febbraio 2024 e quella di dicembre 2024, quantificando la relativa pretesa in complessivi € 41.606,34 + iva.

3. La predetta richiesta non è stata accolta dall'Unione dei Comuni, che ne contestava contenuti e fondamento, nonostante la stessa fosse stata reiterata più volte formalmente ed informalmente.

4. Nella corrispondenza sopra citata, e nelle ulteriori interlocuzioni, la Cooperativa reclamava gli adeguamenti al contratto in corso ribadendo di aver rispettato gli aumenti salariali a favore dei propri dipendenti per effetto degli aumenti già introdotti dal rinnovo del Ccnl cooperative sociali e di quelli maturandi nell'anno 2025, specificando i costi orari del personale suddiviso per mansioni.

5. In data 10.01.2025 la cooperativa, mediante email, informava di aver emesso fatture degli adeguamenti relativi ai mesi da febbraio a luglio 2024 per Euro 21.386,27 e relativi ai mesi da agosto a dicembre 2025 per Euro 20.220,07.

6. Il bando di gara e l'aggiudicazione sono intervenute nella vigenza del D.lgs. n. 50 del 2016, il cui art. 106, comma 1, lett a), in relazione alla modifica di contratti durante il periodo di efficacia, prevedeva quale condizione per la loro praticabilità che le modifiche fossero state previste dai "*documenti di*

gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi”;

7. l’Unione dei Comuni, in funzione del predetto disposto normativo, ritiene che, al di fuori dell’ipotesi disciplinate dal citato art. 106, l’appaltatrice non possa pretendere una revisione dei prezzi pattuiti neppure in presenza di eventi eccezionali ed imprevedibili, essendo stato soppresso il precedente art. 115 del D.lgs..

8. Come specificato nel precedente punto 6, nel bando di gara, non solo non è prevista alcuna clausola di revisione, ma è espressamente detto che il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio con evidente accollo dei rischi per qualsiasi eventualità sopravvenuta a carico dell’esecutore.

Considerato tuttavia che:

- le posizioni delle parti restano divergenti e che la possibile apertura di un contenzioso è ritenuto concordemente sconveniente sia per l’aspetto degli eventuali costi di difesa e sia per i margini di incertezza dell’esito finale del giudizio;
- è pertanto interesse delle parti addivenire ad un accordo che consenta di giungere ad una definizione complessiva di tutte le controversie attuali e potenziali legate alla richiesta di adeguamento contrattuale, superando gli attuali contrasti mediante la corresponsione a titolo transattivo di un importo forfettario ed omnicomprensivo a favore della Comis società cooperativa sociale pari ad € 10.000,00 + IVA;

- la sottoscrizione del presente accordo non costituisce in alcun modo riconoscimento della fondatezza delle reciproche posizioni giudiziali ma avviene a fini meramente transattivi, rispondendo alla esclusiva finalità di prevenire l'alea necessariamente connaturata ai contenziosi giudiziali, evitando il proliferare di ulteriori controversie legate all'esito degli stessi, con tutti i costi connessi, ed il perdurare di una situazione di incertezza pregiudizievole sia per le esigenze di programmazione aziendale della Cooperativa e sia per la programmazione dell'azione amministrativa dell'Unione dei Comuni.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono elementi integranti ed inscindibili della presente Transazione.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Le Parti, tenuto conto delle considerazioni sviluppate nelle premesse, conven-
gono di risolvere bonariamente tutte le controversie attuali e potenziali legate
alla richiesta di adeguamento contrattuale dei corrispettivi dovuti dall'Unione
dei Comuni alla Cooperativa per l'appalto di gestione del servizio di asilo nido
presso la struttura "I pulcini" di Pontagna in Comune di Temù (Bs), secondo
le modalità e gli obblighi specificati negli articoli che seguono.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DELLE PARTI

Le Parti convengono di definire stragiudizialmente tutte le controversie attuali e potenziali in qualche modo legate alla richiesta di adeguamento contrattuale predetto.

In particolare, l'Unione dei Comuni, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a corrispondere alla Comis società cooperativa sociale, a titolo transattivo, l'importo forfettario ed onnicomprensivo di € 10.000,00.

La Società Cooperativa Comis, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna, a sua volta, a rinunciare ad ogni contenzioso nei confronti dell'Unione dei Comuni in qualche modo legato alla richiesta di adeguamento contrattuale e alla chiusura dell'appalto a far data dal mese di settembre 2025.

La Cooperativa si impegna altresì ad emettere note di accredito per le fatture già emesse -----.

La Società Cooperativa Comis dichiara altresì che, con il versamento della somma di cui ai paragrafi precedenti, non avrà null'altro a pretendere, in termini economici e di attività amministrativa, dall'Unione dei Comuni.

ART. 4

REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso a richiesta delle Parti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte interessata alla registrazione.

ART. 5

RISERVATEZZA

Le Parti riconoscono che il presente accordo e tutti gli atti e comunicazioni ad esso consequenziali e/o connessi sono riservati e dunque si impegnano a mantenerli strettamente confidenziali e a non farne alcuna menzione a terzi salvi i diritti di accesso di cui alla vigente normativa.

Le Parti confermano e dichiarano, con la firma del presente atto di transazione, che ogni trattamento dati nel corso dell'esecuzione dell'atto di transazione, avverrà esclusivamente in collegamento ed ai fini di detto adempimento e, in ogni caso in considerazione del d.lgs. n. 196/2003.

ART. 6

PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo viene sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Il presente Accordo racchiude ed esaurisce tutte le intese intercorse tra le Parti in merito al contenuto dello stesso, ivi inclusi i riconoscimenti, le rinunce e gli obblighi reciproci; pertanto, esso è destinato a prevalere su qualsivoglia diversa intesa o accordo, scritto o orale, che sia stato eventualmente raggiunto in precedenza tra le medesime Parti. Data l'intenzione delle Parti di addivenire a una composizione amichevole, definitiva e complessiva delle controversie attuali e future sopra descritte, le pattuizioni tutte contenute nel presente Accordo hanno carattere inscindibile ed essenziale.

Con la rispettiva assunzione degli impegni innanzi fissati, le Parti riconoscono, pertanto, di avere inteso definire e regolare tutti i rapporti e le pretese fra di loro pendenti.

Breno - Ponte di Legno, lì _____

Per la Comis società cooperativa sociale, il legale rappresentante

Per l'Unione dei Comuni dell'alta Valle Camonica, il Responsabile del servizio dott. Fabio Gregorini

